



**TRIBUNALE
PER I MINORENNI DI MILANO**

**LINEE GUIDA
PER LA LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AI
DIFENSORI DI PARTI AMMESSE AL PATROCINIO A
SPESE DELLO STATO NEI PROCEDIMENTI CIVILI
INNANZI AL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI
MILANO**

FINALITA'

La finalità delle presenti Linee Guida elaborate di intesa tra il Tribunale per i Minorenni di Milano ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano è quella di rendere più agevole e rapida la liquidazione dei compensi a favore dei difensori di parti ammesse al patrocinio dello Stato nell'ambito dei procedimenti civili definiti dal Tribunale per i Minorenni di Milano attraverso l'elaborazione di criteri di liquidazione di massima predeterminati.

AMBITO APPLICATIVO e RIFERIMENTI NORMATIVI

Le Linee Guida verranno osservate in relazione a tutti i procedimenti per i quali sia pendente istanza di liquidazione al momento della loro approvazione ed in relazione ai quali sia stata svolta attività difensiva successivamente all'entrata in vigore del D.M. n. 147/2022 di aggiornamento del D.M. n. 55/2014.

Con riguardo a tali procedimenti ai fini della liquidazione dei compensi si farà dunque riferimento al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, come modificato dal D.M. 13 gennaio 2022, n. 147. I criteri elaborati troveranno applicazione sia con riguardo all'attività difensiva svolta dai difensori delle parti ricorrenti, convenute o intervenute nel processo sia a quella del curatore speciale del minore nominato dal Giudice. A tal proposito, l'art. 10septies del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, come modificato dal D.M. 13 gennaio 2022, n. 147 prevede, invero, che *“per le attività difensive svolte dall'avvocato in qualità di curatore del minore, il compenso è liquidato applicando i parametri previsti dalle tabelle allegate al presente decreto relative alle procedure e ai giudizi civili in cui è, di volta, in volta, nominato”*.

Il valore di riferimento considerato per i procedimenti contenziosi è quello indeterminabile che, secondo l'art. 5, comma 6, del D.M. n. 55/2014, come aggiornato dal D.M. 13 gennaio 2022, n. 147 deve considerarsi *“non inferiore ad euro 26.000,01 e non superiore ad euro 260.000”*.

Ai sensi dell'art. 4 D.M. 55/2014 i valori medi possono essere aumentati, di regola, fino all'80% o diminuiti fino al 50%.

Con riferimento specifico ai procedimenti in cui la parte è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, cionondimeno, l'art. 82 D.P.R. 115/2002 stabilisce al primo comma che l'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità. La norma pone, dunque, un criterio che stabilisce come limite massimo i valori medi delle tariffe. Di conseguenza se non può effettuarsi per valori superiori a quelli medi, la liquidazione può, invece, effettuarsi per valori inferiori, tenuto conto - come la norma ha cura di precisare - della

natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa.

L'art. 130 D.P.R. 30 maggio 2022 n. 115 prevede, infine, una diminuzione generalizzata del 50%.

CRITERI GENERALI DI LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI

In relazione a tutti i procedimenti in cui abbia svolto attività difensiva, all'Avvocato spetta il compenso e un rimborso spese forfettarie (ex art. 2 DM 55/14) che, di regola, è fissato nel 15% del compenso totale per la prestazione. Si reputa di riconoscere il suddetto importo forfettario nella misura indicata dalla legge come "*ordinaria*" (di regola): dunque, nel 15%.

Fermo quanto sopra, ai fini delle presenti Linee Guida si distinguono i procedimenti contenziosi da quelli di volontaria giurisdizione.

Si intendono inclusi nella categoria dei procedimenti contenziosi tutti i procedimenti per i quali il Tribunale per i Minorenni è funzionalmente competente soggetti al rito unico introdotto dalla c.d. Riforma Cartabia disciplinati dagli artt. 473-bis ss. c.p.c.; nonché i processi di adottabilità ex artt. 8 ss l. n. 184/1983.

Nella seconda categoria si includono, invece, i procedimenti *de potestate* introdotti prima dell'entrata in vigore della c.d. Riforma Cartabia, nonché i procedimenti ex art. 31 d.lgs. n. 286/1998.

PROCEDIMENTI CONTENZIOSI

Procedimenti contenziosi soggetti al rito di cui all'art. 473-bis. ss c.p.c.

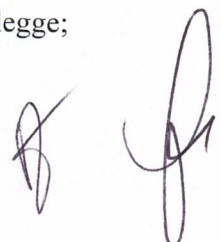
Nei procedimenti contenziosi il compenso è liquidato per fasi:

- a) fase di studio della controversia
- b) fase introduttiva del giudizio
- c) fase istruttoria
- d) fase decisionale

Per la liquidazione si fa riferimento agli importi indicati per le cause di valore indeterminabile complessità bassa, nei minimi di legge.

Tuttavia, nell'ambito della fase istruttoria al fine di correttamente remunerare l'attività svolta, per quantità e qualità, si distinguono:

- una prima ipotesi di compenso liquidabile in caso di **istruttoria di complessità base**, che ricorre qualora siano state celebrate soltanto l'udienza di prima comparizione ed una udienza di verifica intermedia: in questo caso troveranno applicazione i valori minimi di legge;



- una seconda ipotesi in caso di **istruttoria di complessità media** che ricorre qualora, oltre alla prima udienza di comparizione, sia stata svolta udienza di ascolto del minore e/o almeno due udienze di verifica oltre la prima: in questo caso troveranno applicazione i valori medi;
- una terza ipotesi in caso di **istruttoria di complessità alta** che ricorre qualora sia stata espletata CTU e/o siano svolte almeno 4 udienze di verifica (oltre la prima): in questo caso troveranno applicazione i valori massimi.

Se la fase di merito è preceduta da una fase cautelare (conseguente ad adozione di provvedimenti ex art. 403 c.c., provvedimenti indifferibili ex art. 473-bis.15 c.p.c. o ordini di protezione) si procederà alla liquidazione di un compenso omnicomprensivo unico per lo svolgimento di tale attività difensiva, caratterizzata da urgenza. In tale caso, tuttavia, nella liquidazione dell'attività difensiva successivamente svolta nel merito del giudizio non verrà riconosciuta la fase di studio in quanto già considerata e remunerata nell'ambito della fase cautelare.

Se il procedimento è su ricorso di parte privata, in difetto di costituzione della parte convenuta, il compenso determinato in applicazione ai criteri indicati subirà di regola una diminuzione del 30% con riferimento alla fase istruttoria ed a quella decisionale.

L'importo finale dovuto al difensore sarà calcolato in conformità ai criteri indicati, applicando una decurtazione del 50% ai sensi dell'art. 130 T.U. Spese di Giustizia.

Qualora nel corso del procedimento sia proposto ricorso innanzi al Giudice della famiglia per la separazione, il divorzio, la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale e relative modifiche e, pertanto, il Tribunale per i Minorenni disponga la trasmissione degli atti al Tribunale ordinario ai sensi dell'art. 38 disp. att. c.c., attesa la continuazione del processo, previa riunione, innanzi al Giudice della famiglia, la liquidazione dei compensi sarà richiesta al Tribunale ordinario, salvo che il professionista documenti che la propria attività difensiva sia cessata con la trasmissione degli atti (per mancata conferma della nomina di curatore innanzi al Giudice ordinario o rinuncia all'incarico oppure per revoca o rinuncia al mandato difensivo).

Procedimenti di adottabilità

Nei procedimenti per la dichiarazione di adottabilità di cui agli artt. 8 ss. l. n. 184/1983 il compenso è liquidato per fasi:

- a) fase di studio della controversia
- b) fase introduttiva del giudizio
- c) fase istruttoria
- d) fase decisionale



Per la liquidazione si fa riferimento agli importi indicati per le cause di valore indeterminabile, complessità media, valori minimi, tenuto conto delle caratteristiche di intrinseca complessità di tali processi.

In relazione alla fase istruttoria, si ritiene di distinguere due ipotesi:

- **istruttoria base** in caso di espletamento di indagine mediante attribuzione di incarichi ai Servizi sociali e specialistici ed audizioni ex art. 12 l. n. 184/1983: in questo caso troveranno applicazione i valori medi;
- **istruttoria complessa** in caso di espletamento di CTU: in questo caso troveranno applicazione i valori massimi.

PROCEDIMENTI di VOLONTARIA GIURSDIZIONE

Procedimenti de potestate ante Riforma Cartabia

Ai fini delle presenti Linee Guida per i procedimenti *de potestate* e di tutela del rapporto con gli ascendenti ante Riforma Cartabia troverà applicazione la Tabella relativa ai procedimenti di volontaria giurisdizione, valore indeterminabile, complessità bassa: la liquidazione avverrà, dunque, in maniera omnicomprensiva, senza la distinzione in fasi, in valori compresi tra euro 1.500 ed euro 2.000, salvo particolare complessità dell'attività svolta, che sarà onere del richiedente puntualmente esporre e documentare (v. infra).

Procedimenti ex art. 31 d.lgs. n. 286/1998

In relazione ai procedimenti ex art. 31 d.lgs. n. 286/1998 instaurati su ricorso di una sola parte oppure su ricorso di due parti entrambe ammesse al patrocinio a spese dello Stato sarà liquidato un importo omnicomprensivo nei limiti di legge per l'intera attività di euro 584,00, oltre accessori di legge.

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

I difensori delle parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato nella richiesta di liquidazione dei compensi si atterranno ai criteri esposti; cionondimeno, per l'ipotesi in cui l'attività difensiva si sia sostanziata nello studio e nella risoluzione di questioni in fatto e in diritto di particolare complessità, o sia comunque stata caratterizzata da particolare pregio, il difensore al termine dell'incarico potrà richiedere compensi superiori a quelli stabiliti nelle presenti Linee Guida, motivando e comprovando l'istanza in relazione alla complessità dell'attività espletata. Parimenti, il Tribunale, per l'ipotesi di particolare semplicità dell'attività svolta, potrà valutare di discostarsi motivatamente dai parametri condivisi in questa sede.



TABELLE DI LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI

In applicazione dei criteri esposti nelle presenti Linee Guida vengono redatte le seguenti Tabelle alle quali i difensori faranno esplicito riferimento nella istanza di liquidazione del compenso:

1. PROCEDIMENTI DE POTESTATE E PROCEDIMENTI EX ART. 317-BIS C.C.:

- TABELLA A: processi in cui è svolta soltanto fase di merito con parti costituiti
- TABELLA B: processi in cui la fase di merito è preceduta dalla fase cautelare
- TABELLA C: processi su ricorso di parte contumaciali

2. PROCEDIMENTI DI ADOTTABILITA'

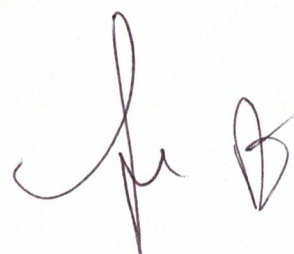
- TABELLA D

3. PROCEDIMENTI DE POTESTATE ANTE RIFORMA CARTABIA

- TABELLA E

4. PROCEDIMENTI EX ART. 31 D.LGS. N. 286/1998

- TABELLA F

A handwritten signature in dark ink, consisting of a stylized 'f' followed by a capital 'B'.

PROCEDIMENTI CONTENZIOSI

PROCEDIMENTI CONTENZIOSI DE POTESTATE E PROCEDIMENTI EX ART. 317-BIS C.C. CON PARTI COSTITUITE post Cartabia – fase cautelare e merito (TABELLE A e B)

TABELLA A

- 1) **STUDIO:** EURO 851
- 2) **INTRODUTTIVA:** EURO 602
- 3) **ISTRUTTORIA/TRATTAZIONE**
ISTRUTTORIA BASE: EURO 903
ISTRUTTORIA MEDIA: EURO 1.895
ISTRUTTORIA COMPLESSA: EURO 2.897
- 4) **DECISIONALE:** EURO 1.453

COMPENSO FINALE LIQUIDABILE DIMIDIATO:

- euro 1.900, oltre accessori di legge in caso di istruttoria base;
- euro 2.400, oltre accessori di legge in caso di istruttoria di media complessità;
- euro 2.900, oltre accessori di legge in caso di istruttoria di alta complessità

TABELLA B

FASE CAUTELARE: PER TUTTO LO SVOLGIMENTO DELLA FASE EURO 1.300

FASE DI MERITO

- 1) **INTRODUTTIVA:** EURO 602
- 2) **ISTRUTTORIA/TRATTAZIONE**
ISTRUTTORIA BASE: EURO 903
ISTRUTTORIA MEDIA: EURO 1.806
ISTRUTTORIA COMPLESSA: EURO 2.709
- 3) **DECISIONALE:** EURO 1.453

COMPENSO FINALE LIQUIDABILE SOMMATORIA DELLE DUE FASI DIMIDIATO:

- euro 2.130, oltre accessori di legge in caso di istruttoria base;
- euro 2.600, oltre accessori di legge in caso di istruttoria di media complessità;
- euro 3.000, oltre accessori di legge in caso di istruttoria di alta complessità



TABELLA C

PROCEDIMENTI CONTUMACIALI SU RICORSO DI PARTE (330 c.c.)

- 1) **STUDIO:** EURO 851
- 2) **INTRODUTTIVA:** EURO 602
- 3) **ISTRUTTORIA/TRATTAZIONE:** EURO 632
- 4) **DECISIONALE:** EURO 1.017

COMPENSO FINALE LIQUIDABILE SOMMATORIA DELLE DUE FASI DIMIDIATO:

-euro 1.550, oltre accessori di legge

TABELLA D

PROCEDIMENTI DI ADOTTABILITA'

- 1) **STUDIO:** EURO 1.064
- 2) **INTRODUTTIVA:** EURO 708
- 3) **ISTRUTTORIA/TRATTAZIONE:**
ISTRUTTORIA BASE: EURO 1.869
ISTRUTTORIA COMPLESSA: EURO 3.783
- 4) **DECISIONALE:** EURO 1.790

COMPENSO FINALE LIQUIDABILE DIMIDIATO:

- euro 2.716,00, oltre accessori di legge in caso di istruttoria base;

- euro 3.673,00 oltre accessori di legge in caso di istruttoria di alta complessità

PROCEDIMENTI DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE

TABELLA E

PROCEDIMENTI DE POTESTATE VECCHIO RITO ANTE RIFORMA CARTABIA

PER L'INTERA ATTIVITÀ: DA EURO 1.500 AD EURO 2.000 EURO

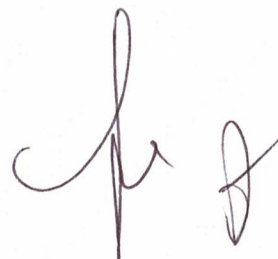


TABELLA F

PROCEDIMENTI EX ART. 31 D.GS. N. 286/1998

- EURO 584,00 per l'intera attività, oltre accessori di legge, per l'ipotesi di procedimento con un solo ricorrente o più ricorrenti, tutti ammessi al patrocinio a spese dello Stato.

INDICAZIONI OPERATIVE PER LA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA DI LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI

Il difensore che intende ottenere la liquidazione del compenso dovrà depositare la relativa istanza al momento di conclusione dell'incarico nel sistema SICID utilizzando l'apposito atto "Istanza di liquidazione patrocinio".

L'istanza dovrà richiamare, quanto alla liquidazione richiesta, le Tabelle predisposte in questa sede ed essere corredata dai seguenti documenti:

1. delibera di ammissione;
2. nota spese;
3. copia istanza di ammissione presentata al Consiglio dell'Ordine corredata dalla documentazione allegata alla stessa;
4. certificato di stato di famiglia aggiornato della parte ammessa;
5. dichiarazioni dei redditi o certificazione unica della persona ammessa relativa agli anni fiscali di durata del giudizio, compresa anche la dichiarazione dei redditi dall'anno precedente alla delibera di ammissione al beneficio; in mancanza depositare dichiarazione sostitutiva di atto notorio, compilata secondo le norme di legge, di non avere redditi superiori a quelli indicati per legge (con allegata copia documento di identità);
6. cedolini pensione o buste paga per l'anno o per la parte di anno di durata del giudizio che non sia coperto dall'ultima dichiarazione dei redditi;
7. i documenti di cui ai punti 5 e 6 per ogni familiare convivente, incluso il convivente more uxorio non in conflitto di interessi.

N.B. Il curatore speciale dovrà depositare esclusivamente i documenti di cui ai numeri 1, 2, 3, salvo che il minore risulti titolare di redditi propri.

Decorsi 30 giorni dalla comunicazione del decreto di liquidazione da parte della cancelleria, il beneficiario provvederà ad inserire l'istanza sulla piattaforma SIAMM/LSG, servizio Istanza Web, unitamente al decreto di liquidazione dei compensi comunicatogli, secondo le modalità descritte dalle Linee Guida aggiornate per la procedura di liquidazione dei compensi, indennità e spese nel processo civile in caso di ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato della Corte di appello di Milano - Presidenza del 21.6.2023 inoltrate anche ai Presidenti dei Consigli dell'Ordine degli avvocati del Distretto.

Milano, 27 marzo 2026

Dott.ssa Paola Ortolan
Presidente del Tribunale per i minorenni
di Milano



Avv. Antonino La Lumia
Presidente dell'Ordine degli Avvocati
di Milano

